

Delibera n. 314

Oggetto: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2905/2016 notificato dalla società PROMOPORT SRL in liquidazione - Conferimento incarico all'Avv. Renato Spadaro, con studio in Napoli alla Via Dei Mille n. 16.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il Decreto n. 134 del 2 maggio 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo nomina Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016), con poteri e attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 123 del 14.4.2015 con la quale veniva conferito mandato all'Avv. Renato Spadaro di avviare la procedura di riscossione coattiva del credito vantato dall'Autorità portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) nei confronti della società D'ORAZIO imp. marittima;

PRESO ATTO che la società D'ORAZIO imp. Marittima è stata incorporata nella società PROMOPORT S.r.l. in liquidazione, con sede in Napoli alla via Melisurgo 15;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 2905/2016 emesso dal Tribunale di Napoli in data 21.04.2016 e notificato alla PROMOPORT SRL in liquidazione in data 06.05.2016;

VISTO l'atto di citazione in opposizione al suddetto D.I. proposto da PROMOPORT SRL in liquidazione notificato in data 14.06.2016 presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro;

CONSIDERATO che l'avv. Spadaro, come già rilevato, ha assunto il patrocinio dell'Ente nel procedimento monitorio e sussistono pertanto i presupposti di specialità per il conferimento dell'incarico di difesa dell'Ente anche nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

VISTA la necessità di costituirsi in giudizio e resistere al presente atto di citazione;

VISTA la sentenza n. 9253/1996 con la quale le sezioni Unite della Corte di Cassazione riconosce agli Enti piena e discrezionale facoltà di scelta fra l'affidamento della propria difesa all'ufficio interno di avvocatura, ad un professionista del libero foro e, in presenza di specifica autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'avvocatura erariale;

VISTE le sentenze n. 1984 e n. 1985 del 7.4.2014 nonché n. 2880 del 25.5.2015 del T.A.R. Napoli nelle quali si dà atto, rispettivamente, che "... l'Avvocatura dello Stato, con dichiarazione effettuata all'udienza del 20 marzo 2014, ha rinunciato alla costituzione in giudizio per conto dell'Autorità portuale ..." e che "... l'Avvocatura dello Stato non possiede lo ius postulandi dell'Autorità portuale di Napoli ...";

CONSIDERATO che la mancanza dello ius postulandi dell'Avvocatura dello Stato è stata acclarata anche dal Giudice ordinario (cfr. Ordinanza del Tribunale penale di Napoli n. 14931 del 16.5.2015);

VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE a far data dal 18 aprile 2016, il cui articolo 10 espressamente esclude i servizi legali dall'ambito di applicazione della normativa sugli appalti di servizi;

CONSIDERATO che "... ai fini dell'applicabilità o meno delle norme del codice dei contratti pubblici ai servizi legali, deve ritenersi che si è al cospetto di attività riconducibili nel concetto di servizi legali soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso ed articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca ... è pertanto escluso che si debba procedere all'affidamento con una selezione pubblica qualora l'incarico consista nell'occasionale o episodico svolgimento di una attività di consulenza legale ... Al titolare della rappresentanza legale dell'Ente o al dirigente può essere rimessa la scelta intuitu personae del difensore esterno ..." (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania/Salerno, sentenza n. 1197 del 28.5.2015);

CONSIDERATO che anche la Corte dei Conti – sezione Regionale di Controllo per l'Umbria, nella deliberazione n. 137/2013/PAR ha testualmente affermato che: "... il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici...";

VALUTATE le ragioni di necessità discendenti dall'obbligo di resistere in giudizio e dalla oggettiva impossibilità per il dirigente dell'Ufficio Legale di seguire la presente controversia, a causa del carico di lavoro assegnato, in sede consultiva e giurisdizionale, e della consistente riduzione di personale, che impongono l'affidamento della presente attività di patrocinio all'esterno;

CONSIDERATO che l'art. 23 della legge n. 247 del 31.12.2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) prevede l'affidamento della responsabilità dell'Ufficio Legale ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità ai principi della Legge professionale;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Ufficio Legale, avvocato cassazionista iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale, ritiene che l'incarico di rappresentare e difendere l'Autorità Portuale di Napoli nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 5382/2015 in oggetto non possa che essere affidato all'Avv. Renato Spadaro, già assegnatario del relativo procedimento monitorio;

DATO ATTO che il Dirigente dell'Ufficio Legale propone l'adozione della presente delibera, essendo la stessa regolare da un punto di vista tecnico ed amministrativo ex artt. 4, 5 e 6 L. 241/90;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE

(Avv. Antonio del Mese)



CONSIDERATO che l'impegno necessario alla copertura della spesa presuntiva per oneri legali sarà oggetto di successivo atto deliberativo, per ragioni di economicità procedimentale discendenti dall'urgenza derivante da esigenze processuali e, nello specifico, per garantire il rispetto dei termini di costituzione in giudizio;

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Dirigente Avv. Antonio del Mese;
2. di autorizzare l'Autorità Portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016) a costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2905/2016 proposto da PROMOPORT SRL in liquidazione con atto di citazione notificato in data 14.6.2016 presso lo studio dell'Avv. Renato Spadaro;
3. di affidare il relativo incarico, ad ogni effetto di legge, all'Avv. Renato Spadaro, con studio in Napoli alla Via dei Mille n. 16, al quale verrà rilasciato apposito mandato;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente dell'Area Affari Giuridici e Contrattuali per i consequenziali adempimenti e via mail al R.P.C.T. e al dr. D.T. Sarà affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella Provvedimenti Organi di Vertice, cartella Avvocatura, Delibere Anno 2016, Affidamento incarichi Avvocati esterni;
5. di impegnare con successivo atto deliberativo la spesa presuntiva afferenti gli oneri legali che, una volta determinata, graverà sul capitolo 27 del bilancio dell'Ente;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità



AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

N. 314

dell'Autorità portuale di Napoli (oggi Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ex D.Lgs. n. 169/2016).

Napoli, li 29 SET. 2016
Ufficio Legale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.A. (C.P.) Antonio Basile

Si notifici: Ufficio Legale - Avv. Del Mese _____; Area Ist. _____ **via mail:**
R.P.C.T. _____ D. Sara _____

RAG -

Napoli, li 29 SET. 2016